



COMUNE DI LODI VECCHIO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI AI SENSI DELL'ART. 26 CO. 3 DEL D.LGS. N. 81 DEL 9/APRILE/2008 E S.M.I. (D.LGS 106/09)

INFORMATIVA

Oggetto del servizio affidato in appalto : MENSA SCOLASTICA

Ente appaltante: Comune di Lodi Vecchio

Datore di Lavoro Committente: RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO: Sig.ra Gazzola Iris

Luoghi presso cui si svolgerà l'appalto

Scuola dell'infanzia , Scuola secondaria di primo grado, Asilo Nido, Centro socio sanitario.

Il documento previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 così come modificato e integrato dall'art.16 comma 3 del D.Lgs n.106 del 03/08/2009, ha lo scopo di valutare le interferenze, e non i rischi legati alle singole attività o lavorazioni, che si possono verificare nell'affidamento di lavorazioni ad imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi. Il programma delle attività consente l'individuazione di tali interferenze. Nel documento verranno definite le misure da adottare per eliminare tali interferenze.

Alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi verranno richieste informazioni relative alla attività specifica finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della cooperazione e coordinamento. In particolare rappresentano informazioni utili alla elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed alla attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l'obbligo di partecipare anche i datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi:

- l'organigramma della sicurezza (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza, medico competente)
- l'elenco dei lavoratori da impiegare (nominativo, mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i soggetti impiegati)
- l'elenco delle macchine, attrezzature ed impianti da impiegare
- l'elenco delle sostanze, prodotti e preparati da impiegare
- la descrizione dei rischi specifici relativi alla attività (rumore, vibrazioni, possibile propagazione negli ambienti di lavoro di prodotti chimici, etc.)
- elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all'antincendio ed al primo soccorso

Le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi, verranno adeguatamente coordinate ed informate dal Datore di lavoro Committente attraverso riunioni di coordinamento prima e durante l'esecuzione dell'appalto. Durante tali riunioni, alle quali presiederanno il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa committente, i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese appaltatrici, i lavoratori

autonomi, verranno discussi il documento unico di valutazione del rischio, le procedure organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle interferenze, nonché i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese ed i lavori autonomi sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività in corso (art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008).

Durante l'esecuzione dell'appalto, le imprese appaltatrici ed i lavori autonomi avranno l'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste e di informare preventivamente ed in tempi utili ad adottare le necessarie misure di cooperazione e coordinamento, il datore di lavoro committente, qualora sopraggiungessero esigenze di qualsiasi natura tali da rendere necessarie modifiche al documento unico di valutazione rischi ed alle misure di cooperazione e coordinamento già in atto. Non dovranno, per nessun motivo, essere eseguite attività da parte di imprese appaltatrici e lavoratori autonomi non segnalate ed autorizzate dal datore di lavoro committente o per le quali il datore di lavoro non dispone di tutte le informazioni utili alla cooperazione e coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, che sancisce il principio della cooperazione e del coordinamento per le imprese committenti e per le imprese ed i lavoratori autonomi appaltatori.

Le imprese appaltatrici dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di sicurezza.

Nel caso specifico del presente appalto sono previste attività di preparazione e di somministrazione dei pasti e di organizzazione delle sale di refezione da effettuarsi presso le scuole comunali. Si tratta pertanto di attività da espletarsi presso luoghi e strutture sottoposte alla giuridica disponibilità dell'Ente Appaltante. E' quindi possibile che le attività svolte dall'impresa appaltatrice si vadano a sovrapporre non solo agli utenti delle scuole (alunni, insegnanti, dirigenza scolastica) ma anche agli stessi referenti comunali e organi di vigilanza addetti alle attività di controllo del servizio appaltato (es. ASL). Inoltre è possibile che si manifestino interferenze legate alla presenza di utenti che a vario titolo possono essere presenti presso i luoghi di svolgimento del servizio (es. ditte di manutenzione ecc.).

In sede di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto servizio mensa, non sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, dovuti ad apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi di interferenza, **pertanto tali costi sono pari a zero.**

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza sarà aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.